

COMUNE PROVAGLIO D'ISEO

Provincia di Brescia



STATUTO

Adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 45 del 26/06/1991

Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 2 del 20.01.2000
- n. 37 del 15.04.2000
- n. 21 del 29.06.2013
- n. 20 del 30.07.2024
- n. 60 del 21.12.2024

SOMMARIO

TITOLO I PRINCIPI GENERALI.....	5
<i>ART. 1 Autonomia statutaria.....</i>	5
<i>ART. 2 Finalità.....</i>	6
<i>ART. 3 Territorio e sede comunale.....</i>	7
<i>ART. 4 Stemma e gonfalone.....</i>	8
<i>ART.5 Consiglio comunale dei ragazzi.....</i>	9
<i>ART. 6 Programmazione e cooperazione.....</i>	9
TITOLO II ORDINAMENTO STRUTTURALE	11
CAPO I ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI.....	11
<i>ART. 7 Organi.....</i>	11
<i>ART. 8 Deliberazioni degli organi collegiali.....</i>	11
<i>ART. 9 Consiglio comunale.....</i>	12
<i>ART. 10 Sessioni e convocazione.....</i>	13
<i>ART. 11 Linee programmatiche di mandato</i>	15
<i>ART. 12 Commissioni</i>	15
<i>ART. 13 Consiglieri</i>	16
<i>ART. 13 bis Conferimento di incarichi a Consiglieri comunali.....</i>	17
<i>ART. 14 Diritti e doveri dei consiglieri.....</i>	18
<i>ART. 15 Gruppi consiliari.....</i>	19
<i>ART. 16 Sindaco</i>	20
<i>ART. 17 Attribuzioni di amministrazione</i>	21
<i>ART 18 Decreti del Sindaco</i>	22
<i>ART. 19 Attribuzioni vigilanza.....</i>	22
<i>ART. 20 Attribuzioni di organizzazione</i>	23
<i>ART. 21 Vicesindaco.....</i>	24
<i>ART. 22 Prosindaco alle frazioni [abrogato].....</i>	24
<i>ART. 23 Mozioni di sfiducia.....</i>	24
<i>ART. 24 Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco.....</i>	25
<i>ART. 25 Giunta comunale</i>	25
<i>ART. 26 Composizione.....</i>	26
<i>ART. 27 Nomina</i>	26
<i>ART. 28 Funzionamento della Giunta</i>	27
<i>ART. 29 Competenze.....</i>	28
TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI	30
CAPO I PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO.....	30
<i>ART. 30 Partecipazione popolare.....</i>	30
CAPO II ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO	30
<i>ART. 31 Associazionismo.....</i>	30
<i>ART. 32 Contributi alle associazioni</i>	31
<i>ART. 33 Volontariato</i>	32
CAPO III MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	33
<i>ART. 34 Consultazioni</i>	33
<i>ART. 35 Petizioni</i>	33
<i>ART. 36 Proposte.....</i>	34
<i>ART. 37 Referendum.....</i>	34
<i>ART. 38 Accesso agli atti.....</i>	36

ART. 39 Diritto di informazione.....	37
ART. 40 Istanze	37
CAPO IV DIFENSORE CIVICO [ABROGATO]	38
ART. 41 Nomina [abrogato].....	38
ART. 42 Decadenza [abrogato].....	38
ART. 43 Funzioni [abrogato]	38
ART. 44 Facoltà e prerogative [abrogato]	38
ART. 45 Relazione annuale [abrogato]	38
ART. 46 Indennità di funzione [abrogato].....	38
CAPO V PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.....	38
ART. 47 Diritto di intervento nei procedimenti	38
ART. 48 Procedimenti ad istanza di parte.....	39
ART. 49 Procedimenti a impulso di ufficio	39
ART. 50 Determinazione del contenuto dell'atto.....	40
TITOLO IV ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA.....	41
ART. 51 Obiettivi dell'attività amministrativa.....	41
ART. 52 Servizi pubblici comunali	41
ART. 53 Forme di gestione dei servizi pubblici	41
ART. 54 Aziende speciali	42
ART. 55 Struttura delle aziende speciali.....	43
ART. 56 Istituzioni	44
ART. 57 Società per azioni o a responsabilità limitata.....	45
ART. 58 Convenzioni	47
ART. 59 Consorzi	47
ART. 60 Accordi di programma.....	48
TITOLO V UFFICI E PERSONALE.....	49
CAPO I UFFICI	49
ART. 61 Principi strutturali e organizzativi.....	49
ART. 62 Organizzazione degli uffici e del personale	49
ART. 63 Regolamento degli uffici e dei servizi	50
ART. 64 Diritti e doveri dei dipendenti	51
CAPO II PERSONALE DIRETTIVO.....	52
ART. 65 Direttore generale [abrogato].....	52
ART. 66 Compiti del direttore generale [abrogato]	52
ART. 67 Funzioni del direttore generale [abrogato]	52
ART. 68 Responsabili degli uffici e dei servizi.....	53
ART. 69 Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi.....	53
ART. 70 Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione	55
ART. 71 Collaborazioni esterne	55
ART. 72 Ufficio di indirizzo e di controllo	56
CAPO III IL SEGRETARIO COMUNALE	56
ART. 73 Segretario comunale	56
ART. 74 Funzioni del Segretario comunale	57
ART. 75 Vicesegretario comunale.....	58
CAPO IV LA RESPONSABILITÀ.....	58
ART. 76 Responsabilità verso il Comune	58
ART. 77 Responsabilità verso terzi.....	59
ART. 78 Responsabilità dei contabili.....	60
CAPO V FINANZA E CONTABILITÀ.....	60

<i>ART. 79 Ordinamento</i>	<i>60</i>
<i>ART. 80 Attività finanziaria del Comune</i>	<i>60</i>
<i>ART. 81 Amministrazione dei beni comunali</i>	<i>61</i>
<i>ART. 82 Bilancio comunale</i>	<i>61</i>
<i>ART. 83 Rendiconto della gestione</i>	<i>62</i>
<i>ART. 84 Attività contrattuale</i>	<i>62</i>
<i>ART. 85 Organo di Revisione economico-finanziaria</i>	<i>63</i>
<i>ART. 86 Tesoreria.....</i>	<i>64</i>
<i>ART. 87 Controllo economico della gestione</i>	<i>64</i>
TITOLO VI DISPOSIZIONI DIVERSE	66
<i>ART. 88 Iniziative per il mutamento delle circoscrizioni provinciali.</i>	<i>66</i>
<i>ART. 89 Delega di funzioni alla comunità montana.....</i>	<i>66</i>
<i>ART. 90 Pareri obbligatori.....</i>	<i>66</i>
<i>ART. 91 Revisione dello statuto</i>	<i>66</i>

COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO

Provincia di Brescia

STATUTO

TITOLO I

Principi generali

ART. 1

Autonomia statutaria

1. Il Comune di Provaglio d'Iseo è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. Il Comune rappresenta la comunità di Provaglio d'Iseo nei rapporti con lo Stato, con la Regione Lombardia, con la Provincia di Brescia e con gli alti enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale.
4. Il Comune di Provaglio d'Iseo inoltre:
 - a) è ente democratico che crede nei principi della pace e della solidarietà ed in quelli che hanno ispirato la nascita dell'Unione Europea;
 - b) auspica il rafforzamento di una Stato nazionale di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell'autonomia degli enti locali;
 - c) considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per sé e per gli altri comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò

nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente funzionalmente più vicina ai cittadini;

- d) valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;
- e) realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l'autogoverno della comunità.

ART. 2 **Finalità**

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Provaglio d'Iseo ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
2. Il comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa e alla gestione dei servizi.
3. Il comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità:
 - a) dare pieno diritto all'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del comune di Provaglio d'Iseo; a tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;
 - b) valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;
 - c) tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;

- d) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;
- e) sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;
- f) tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione ma anche alla qualificazione ed al potenziamento della Scuola pubblica;
- g) rispetto e tutela delle diversità anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza e dell'interazione;
- h) sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;
- i) riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi.
- j) diffusione della cultura della legalità che favorisca il rispetto di ogni diversità ma allo stesso tempo difenda le regole civili di un vivere in comune rispettose delle abitudini, culture, usi dei cittadini.

ART. 3 **Territorio e sede comunale**

1. Il territorio del Comune si estende per 16,4 kmq, confina con i comuni di Iseo, Corte Franca, Passirano, Monticelli Brusati e comprende la

parte del suolo nazionale delimitato con il Piano topografico di cui all'art.9 della legge 24 dicembre 1954 n.1228.

2. I nuclei principali in cui si suddivide il Comune sono:
 - Provaglio
 - Provezze
 - Fantecolo
3. Il Palazzo civico, “denominato Palazzo Francesconi” sede comunale, è ubicato in via Europa n. 5.
4. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente, nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.
5. All'interno del territorio del Comune di Provaglio d'Iseo non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del comune in materia, l'insediamento di attività che arrechino danni alla salute dei cittadini.

ART. 4

Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Provaglio d'Iseo.
2. Lo stemma del Comune raffigura a destra una leonessa rampante di colore argento, a sinistra un covo di spighe di grano dorato annodate con striscia tricolore e con sovrastante corona regale. Il tutto su fondo di colore azzurro e bianco.
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

4. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
5. Il Comune è dotato anche di un proprio marchio azzurro costituito da cinque spighe stilizzate con a destra leonessa rampante.

ART.5 **Consiglio comunale dei ragazzi**

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere, anche in collaborazione con la Scuola, l'elezione del Consiglio comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva, con particolare attenzione alle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani.
3. Le modalità d'elezione e il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento redatto in collaborazione con le Scuole e con le altre agenzie educative presenti sul territorio.

ART. 6 **Programmazione e cooperazione**

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche sindacali, sportive e culturali e delle associazioni dei consumatori operanti sul suo territorio. Ad esse può delegare l'organizzazione, la gestione e l'erogazione di servizi sociali, ricreativi, culturali e servizi pubblici o di pubblica utilità in genere.

2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la Provincia di Brescia, con la Regione Lombardia e la Comunità Montana del Sebino Bresciano.

TITOLO II

Ordinamento strutturale

CAPO I

Organi e loro attribuzioni

ART. 7

Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

ART. 8

Deliberazioni degli organi collegiali

5. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
6. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione

degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

7. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane di età.
8. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal Segretario.

ART. 9 **Consiglio comunale**

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del Consiglio comunale è attribuita al Sindaco.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni nonché la nomina dei Rappresentanti del Consiglio Comunale presso Enti, Aziende e Istituzioni a esso espressamente riservati dalla legge.
5. Il Consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

9. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
10. Il Consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà fra Enti.

ART. 10
Sessioni e convocazione

1. L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso, la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti l'ordine del giorno, da inviare a ciascun consigliere nelle modalità previste dal regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale. L'avviso

scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno tre ore dopo la prima¹.

6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere pubblicato all'albo pretorio on line almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.²
8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno tre giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.
9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
10. La prima seduta del Consiglio comunale neoeletto è convocata e presieduta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal vicesindaco.

¹ Comma modificato con deliberazione CC n. 20 del 30.07.2024

² Comma modificato con deliberazione CC n. 20 del 30.07.2024

ART. 11
Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.
3. Con cadenza annuale, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione delle linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori e, dunque, entro il 31 dicembre. È facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

ART. 12
Commissioni

1. Il Consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio o di supporto all'attività del Consiglio stesso. Dette commissioni sono composte solo da

consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza.³

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento o nella delibera di istituzione.
3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
4. Il Consiglio può nominare commissioni o comitati composti da persone estranee al Consiglio stesso con il compito di supportare l'attività degli Uffici o della Giunta Comunale.
5. Ai componenti delle Commissioni e dei comitati possono essere attribuiti compensi, rimborsi e spese con deliberazione del Consiglio comunale.⁴

ART. 13 Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
3. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni sia ordinarie che straordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento

³ Comma modificato con deliberazione CC n. 20 del 30.07.2024

⁴ Comma modificato con deliberazione CC n. 20 del 30.07.2024

dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

ART. 13 bis⁵
Conferimento di incarichi a Consiglieri comunali

1. È istituita la figura del Consigliere Incaricato, il quale può effettuare studi su determinate materie e svolgere compiti circoscritti all'esame e alla cura di situazioni particolari, che non implicino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né quella di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici.
2. Il Sindaco, con proprio provvedimento, nomina uno o più Consiglieri Incaricati per lo svolgimento di attività specifiche connesse all'attività amministrativa e per agevolare l'attuazione delle linee programmatiche relative ad azioni e progetti con compito, nel corso di mandato, di collaborazione con il Sindaco.
3. Il Consigliere incaricato non ha potere di iniziativa autonoma, né delega di firma. Il suo status giuridico non può essere in alcun modo assimilato a quello degli Assessori del Comune. L'incaricato svolge la propria attività in sintonia con le direttive impartitegli dal Sindaco, cui risponde direttamente del proprio operato. Gli atti dell'incaricato

⁵ Articolo introdotto con deliberazione CC n. 20 del 30.07.2024

non assumono valenza esterna e non possono, in alcun modo, impegnare direttamente o indirettamente l'Amministrazione.

4. La scelta dell'incaricato avviene "intuitu personae" e l'opera svolta da quest'ultimo, non è soggetta ad alcuna forma di remunerazione. L'incarico rappresenta una collaborazione diretta e fiduciaria con il Sindaco.
5. Gli uffici comunali, per il tramite dei Responsabili di settore competenti per materia, prestano al consigliere incaricato la necessaria collaborazione tecnico-professionale per l'efficace svolgimento dei compiti conferiti, assicurando l'indispensabile supporto logistico.
6. Il decreto sindacale di conferimento degli incarichi a consiglieri è comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
7. Il Regolamento per il funzionamento degli Organi collegiali stabilisce le norme per l'attuazione della presente disposizione statutaria.

ART. 14

Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.⁶
3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di

⁶ Comma modificato con deliberazione CC n. 20 del 30.07.2024

visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del Sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo.

4. [abrogato]⁷

5. [abrogato]⁸

ART. 15 **Gruppi consiliari**

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri.
3. Se istituita, la conferenza dei capigruppo, è disciplinata dal regolamento del Consiglio comunale, che ne fissa i compiti e le attribuzioni.
4. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso il responsabile dell'Ufficio di segreteria.

⁷ Comma abrogato con deliberazione CC n. 20 del 30.07.2024

⁸ Comma abrogato con deliberazione CC n. 20 del 30.07.2024

5. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente agli atti utili all'espletamento del proprio mandato.
6. I gruppi consiliari, nel caso siano composti da più di due consiglieri, hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco.

ART. 16 **Sindaco**

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale e ai responsabili di settore o di servizio o degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.⁹
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività, degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende istituzioni.

⁹ Comma modificato con deliberazione CC n. 20 del 30.07.2024

5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell'ambito dei criteri generali se indicati dalla Regione , e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

ART. 17

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le funzioni o parte di esse previste dall'art. 50, comma 1 e 3 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (di seguito T.U.O.E.L.), ai singoli Consiglieri ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, in particolare il Sindaco:
 - a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;
 - b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;
 - c) convoca i comizi per i referendum previsti dal T.U.O.E.L.;
 - d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;

- e) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo e il vicesegretario;
- f) [abrogato]¹⁰;
- g) nomina i responsabili delle aree, degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

ART 18 Decreti del Sindaco

1. Gli atti del Sindaco, non diversamente disciplinati dalla legge, assumono la denominazione di decreti e sono regolati secondo le disposizioni del presente articolo.
2. I decreti del Sindaco sono esecutivi dal momento della adozione.
3. I decreti comportanti spesa sono controfirmati dai responsabili dei servizi finanziari a conferma della avvenuta registrazione dell'impegno di spesa, entro tre giorni dalla trasmissione. La mancanza o la insufficienza della disponibilità finanziaria sospende l'efficacia dell'atto, a meno che il Sindaco non ne disponga comunque l'esecuzione.
4. I decreti del Sindaco sono pubblicati all'Albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi e sono registrati, numerati e raccolti unitariamente presso l'Ufficio di Segreteria.¹¹

ART. 19 Attribuzioni vigilanza

¹⁰ Comma abrogato con deliberazione CC n. 20 del 30.07.2024

¹¹ Comma modificato con deliberazione CC n. 20 del 30.07.2024

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le Istituzioni e le Società per Azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.¹²
3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

ART. 20
Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
 - a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;
 - b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
 - c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

¹² Comma modificato con deliberazione CC n. 20 del 30.07.2024

- d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio comunale.

ART. 21
Vicesindaco

1. Il vicesindaco nominato tale dal Sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo.
2. [abrogato]¹³

ART. 22
Prosindaco alle frazioni
[abrogato]¹⁴

ART. 23
Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale e con voto dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e comporta la nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

¹³ Comma abrogato con deliberazione CC n. 20 del 30.07.2024

¹⁴ Comma abrogato con deliberazione CC n. 60 del 21.12.2024

ART. 24

Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili ed efficaci decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione eletta dal Consiglio comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vicesindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.
4. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

ART. 25

Giunta comunale

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da

attuare adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla sua attività.

ART. 26 **Composizione¹⁵**

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di assessori determinato dalla normativa nazionale, tra i quali il vicesindaco, garantendo la presenza di entrambi i sessi.
2. Gli assessori sono scelti tra i consiglieri o possono essere nominati anche esternamente al Consiglio; in tal caso essi devono essere dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
3. Gli assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio e intervengono nella discussione, ma non hanno diritto di voto.

ART. 27 **Nomina¹⁶**

1. Il vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire, entro 15 giorni, gli assessori dimissionari.

¹⁵ Articolo modificato con deliberazione CC n. 20 del 30.07.2024

¹⁶ Articolo modificato con deliberazione CC n. 60 del 21.12.2024

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del Sindaco.
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

ART. 28
Funzionamento della Giunta¹⁷

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. La seduta è valida solo se interviene la maggioranza assoluta degli aventi diritto e la deliberazione è valida se adottata a maggioranza dei presenti.
4. Spettano al Sindaco i compiti di coordinamento e direzione dei lavori della Giunta Comunale, la decisione di porre ai voti ogni singola questione e di esternare gli indirizzi politici della Giunta.
5. In caso di assenza il Sindaco è sostituito dal vicesindaco o, in assenza di quest'ultimo da un assessore appositamente delegato. È facoltà del Sindaco delegare stabilmente a singoli componenti della Giunta le

¹⁷ Articolo modificato con deliberazione CC n. 20 del 30.07.2024

funzioni relative a settori di amministrazione. Delle deleghe conferite è data notizia al Consiglio Comunale ed agli organi previsti dalla legge.

ART. 29 **Competenze¹⁸**

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi della legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale o ai responsabili dei servizi comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle situazioni di governo e delle funzioni organizzative:
 - a) propone al Consiglio i regolamenti e le modifiche allo Statuto;
 - b) approva i progetti, i programmi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
 - c) elabora le linee di indirizzo ai responsabili di settore e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
 - e) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;

¹⁸ Articolo modificato con deliberazione CC n. 20 del 30.07.2024

- f) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
- g) approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- h) [abrogato]
- i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni di beni mobili.
- j) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- k) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
- l) approva le linee di indirizzo alla delegazione trattante pubblica per la contrattazione integrativa e l'ipotesi di contratto collettivo integrativo del personale dipendente autorizzando la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione dello stesso;
- m) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
- n) approva il sistema di misurazione e valutazione della performance dei dipendenti, elaborato dal nucleo di valutazione;
- o) stabilisce le indennità spettanti agli amministratori;
- p) approva il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano integrato di attività e organizzazione.
- q) stabilisce l'importo dell'indennità *ad personam* ai dipendenti assunti con contratto a tempo determinato ex artt. 90 e 110 T.U.O.E.L.

TITOLO III

Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini

CAPO I

Partecipazione e decentramento

ART. 30

Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

2/bis. [abrogato].¹⁹

3. Il Comune riconosce in una informazione diffusa e tempestiva la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica; a tal fine assicura gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni previsti dalla normativa nazionale.²⁰

CAPO II

Associazionismo e volontariato

ART. 31

Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

¹⁹ Comma abrogato con deliberazione CC n. 20 del 30.07.2024

²⁰ Comma inserito con deliberazione CC n. 20 del 30.07.2024

2. A tal fine, la Giunta comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
6. Il Comune può promuovere e istituire la consultazione delle associazioni.
7. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale Rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione nel rispetto delle norme che disciplinano la visione e il rilascio di atti e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.
8. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.
9. I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a cinque giorni.

ART. 32
Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture beni o servizi dell'ente sono stabilite in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

ART. 33 **Volontariato**

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.
4. Il Consiglio comunale, per favorire lo sviluppo e la crescita delle attività di volontariato, dota l'Ente di apposito regolamento che

prevede, per i volontari che partecipano alle attività associative riconosciute dal Comune, la possibilità di usufruire di riduzione tariffarie relativamente ai servizi erogati dal Comune ovvero anche da terzi per conto del Comune.

CAPO III

Modalità di partecipazione

ART. 34 Consultazioni

1. L'amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

ART. 35 Petizioni

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse Comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.
3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro dieci giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio comunale.
4. Se la petizione è sottoscritta da almeno cinquanta persone, l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.

5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.
6. Se la petizione è sottoscritta da almeno ottanta persone, ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del Consiglio comunale, da convocarsi entro trenta giorni.

ART. 36 **Proposte**

1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a cento avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario comunale, trasmette la proposta unicamente ai pareri all'organo competente e ai gruppi presenti in Consiglio comunale entro venti giorni dal ricevimento.
2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.
3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

ART. 37 **Referendum**

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 10% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, tasse, diritti, canoni, imposte e contributi, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
 - a) statuto comunale;
 - b) regolamento del Consiglio comunale;
 - c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
5. Il Consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
6. Il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.
8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.
9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

ART. 38
Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati e sottoposti a limiti di divulgazione.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.
4. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al soggetto titolare del potere sostitutivo o al responsabile della trasparenza, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro i tempi previsti dal regolamento.²¹

²¹ Comma modificato con deliberazione CC n. 20 del 30.07.2024

5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.
6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

ART. 39
Diritto di informazione²²

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione all'albo on line e su indicazione del Sindaco in appositi spazi, a ciò destinati, situati nelle vie pubbliche.
3. La pubblicazione viene curata dal Segretario comunale o dal vicesegretario oppure dal dipendente incaricato che certifica l'avvenuta pubblicazione.
4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.
5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione all'albo on line e nell'apposita sezione amministrazione trasparente.
6. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

ART. 40
Istanze

²² Articolo modificato con deliberazione CC n. 20 del 30.07.2024

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall'interrogazione.

CAPO IV

Difensore civico

*[abrogato]*²³

ART. 41

Nomina

[abrogato]

ART. 42

Decadenza

[abrogato]

ART. 43

Funzioni

[abrogato]

ART. 44

Facoltà e prerogative

[abrogato]

ART. 45

Relazione annuale

[abrogato]

ART. 46

Indennità di funzione

[abrogato]

CAPO V

Procedimento amministrativo

ART. 47

Diritto di intervento nei procedimenti

²³ Capo abrogato con deliberazione CC n. 20 del 30.07.2024

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenire, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
2. L'amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

ART. 48
Procedimenti ad istanza di parte

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.
2. Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.
3. Ad ogni istanza rivolta a ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a 60 giorni.
4. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.
5. Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

ART. 49
Procedimenti a impulso di ufficio

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti, i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.
2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.
3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell'art.38 dello statuto.

ART. 50

Determinazione del contenuto dell'atto

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta comunale.
2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e, l'imparzialità dell'amministrazione.

TITOLO IV

Attività amministrativa

ART. 51

Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.
3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

ART. 52

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

ART. 53

Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;

- b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
 - f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
2. Il Comune può partecipare a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.
 3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
 4. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

ART. 54 **Aziende speciali**

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

ART. 55
Struttura delle aziende speciali

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.
3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Il direttore è assunto per pubblico concorso.²⁴
5. Il Consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

²⁴ Comma modificato con deliberazione CC n. 20 del 30.07.2024

6. Il Consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio comunale.

ART. 56
Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.
4. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle istituzioni speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5. Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.
6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

ART. 57

Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici o per l'esercizio di attività aventi interesse sociale o culturale per la comunità, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione. Il Consiglio può altresì autorizzare la gestione diretta di imprese ed aziende aventi interesse sociale o culturale per la comunità in particolare per quanto concerne attività aventi lo scopo di valorizzare il territorio ed i suoi beni.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. Il Comune ha diritto di nominare uno o più Amministratori, Dirigenti o Sindaci nelle Società per azioni e nelle Società a Responsabilità limitata nelle quali il Comune ha partecipazione maggioritaria al capitale sociale. Il Numero degli Amministratori, Dirigenti o Sindaci ed i relativi incarichi sono, per ciascuna Società, stabiliti nell'atto costitutivo. Si osservano le disposizioni e le procedure di cui all'art. 2458 del codice civile e la deroga stabilita dall'art. 5 della legge 23 aprile 1981, n. 154.

6. Il Sindaco o Suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.
7. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.
8. Il Comune è tenuto a nominare uno o più Amministratori o Sindaci negli organi d'amministrazione e di controllo delle Società per azioni od a responsabilità limitata con partecipazione minoritaria al capitale del Comune stesso, secondo quanto previsto dall'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 e dall'atto costitutivo della Società. Il Comune è tenuto a nominare almeno un componente del Consiglio di amministrazione, dell'eventuale Comitato esecutivo e del Collegio dei revisori nelle società miste di cui al D.P.R. 16 settembre 1996, n. 533, secondo quanto previsto dall'art. 4 della legge predetta e nel caso di altri enti pubblici promotori, ripartendo i rappresentanti da nominare in conformità alle previsioni dell'atto costitutivo della società. Per le nomine suddette vige la deroga stabilita dall'art. 5 della legge 23 aprile 1981, 154.
9. Il Comune autorizza i propri Amministratori, all'uopo designati dall'organo competente, a partecipare all'attività degli organi nazionali e regionali delle Associazioni degli Enti Locali e ad assumere, per designazione delle predette Associazioni, incarichi di Amministratori o Sindaci nelle Società dalle stesse costituite per erogare servizi e prestazioni ai Comuni ed agli altri Enti locali. Tali incarichi non comportano partecipazione ai risultati di gestione della società e sono considerati, in virtù dell'art. 36-ter del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, come costituito dall'art. 25 della legge 3 agosto 1999, n. 265, conferiti in

connessione con il mandato elettorale e la carica ricoperta presso il Comune, per gli effetti di cui all'art. 5 della legge 23 aprile 1981, n. 154.

10. Il Comune altresì è tenuto a nominare uno o più amministratori con poteri di rappresentanza in enti associativi o consortili e istituti, che operano sul territorio per il raggiungimento degli scopi legati alla valorizzazione del territorio, alla promozione culturale e sociale, anche se soggetti a vigilanza o ricevono una sovvenzione facoltativa che superi il 10% del totale delle entrate dell'Ente o Istituto.

ART. 58 Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 59 Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere

pubblicati con le modalità di cui all'art.39, 2° comma del presente statuto.

Il Sindaco o un suo delegato fa parte dall'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

ART. 60 **Accordi di programma**

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o *sugli* interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza, la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.²⁵
3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza

²⁵ Comma modificato con deliberazione CC n. 20 del 30.07.2024

TITOLO V

Uffici e personale

CAPO I

Uffici

ART. 61

Principi strutturali e organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

ART. 62

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita ai responsabili degli uffici e dei servizi e al Segretario Comunale.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

ART. 63
Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa.²⁶
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Segretario Comunale e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.²⁷

²⁶ Comma modificato con deliberazione CC n. 20 del 30.07.2024

²⁷ Comma modificato con deliberazione CC n. 20 del 30.07.2024

3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative ovvero in uffici che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

ART. 64
Diritti e doveri dei dipendenti²⁸

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Segretario comunale, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento dell'organizzazione degli uffici e dei servizi determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove

²⁸ Articolo modificato con deliberazione CC n. 20 del 30.07.2024

l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal Segretario Comunale e dagli organi collegiali.
5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile e urgente.
6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

CAPO II

Personale Direttivo

ART. 65
Direttore generale
[abrogato].²⁹

ART. 66
Compiti del direttore generale
[abrogato].³⁰

ART. 67
Funzioni del direttore generale
[abrogato].³¹

²⁹ Articolo abrogato con deliberazione CC n. 20 del 30.07.2024

³⁰ Articolo abrogato con deliberazione CC n. 20 del 30.07.2024

³¹ Articolo abrogato con deliberazione CC n. 20 del 30.07.2024

ART. 68
Responsabili degli uffici e dei servizi³²

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono nominati dal Sindaco ai sensi dell'art. 109 T.U.O.E.L.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

ART. 69
Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi³³

1. I responsabili degli uffici e dei servizi gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.
2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
 - a) presiedono le commissioni di gara e di concorso per le categorie A e B, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;
 - b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
 - c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

³² Articolo modificato con deliberazione CC n. 20 del 30.07.2024

³³ Articolo modificato con deliberazione CC n. 20 del 30.07.2024

- d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
 - e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
 - f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
 - g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui agli articoli 50 e 54 T.U.O.E.L.;
 - h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
 - i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco;
 - j) forniscono al segretario comunale nei termini cui a regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
 - k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Segretario comunale e dal Sindaco;
 - l) [abrogato];³⁴
 - m) rispondono del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo

³⁴ Comma abrogato con deliberazione CC n. 20 del 30.07.2024

completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

4. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

ART. 70

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. La Giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi al personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 110 del T.U.O.E.L.³⁵
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

ART. 71

Collaborazioni esterne

³⁵ Comma modificato con deliberazione CC n. 20 del 30.07.2024

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

ART. 72

Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui all'art. 90 del T.U.O.E.L.³⁶

CAPO III

Il Segretario comunale

ART. 73

Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è *scelto* nell'apposito albo.
2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario comunale.

³⁶ Comma modificato con deliberazione CC n. 20 del 30.07.2024

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario comunale esegue le direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici, sovrintende l'attività degli uffici e dei servizi e coordina i responsabili di area nell'esercizio delle loro funzioni.

ART. 74
Funzioni del Segretario comunale

1. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti e svolge le funzioni previste dall'art. 97 T.U.O.E.L., partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.³⁷
2. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro inerente all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.
3. [abrogato]³⁸.
4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
5. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica

³⁷ Comma modificato con deliberazione CC n. 20 del 30.07.2024

³⁸ Comma abrogato con deliberazione CC n. 20 del 30.07.2024

le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli dal Sindaco.

6. Compete, in particolare, al Segretario la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall'articolo 197, comma 2, lettera a) T.U.O.E.L., nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169 T.U.O.E.L. A tali fini, al Segretario comunale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i responsabili dell'ente.

ART. 75 **Vicesegretario comunale**

1. La dotazione organica del personale del Comune può prevedere la figura del Vicesegretario che sostituisce il Segretario Comunale nei casi di vacanza, assenza ed impedimento.
2. Viene nominato dal Sindaco con Decreto, individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'Ente in possesso degli stessi requisiti, relativamente al titolo di studio, richiesto per l'accesso al concorso pubblico per segretari comunali.³⁹

CAPO IV *La responsabilità*

ART. 76 **Responsabilità verso il Comune**

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Il Sindaco, il Segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono

³⁹ Comma abrogato con deliberazione CC n. 20 del 30.07.2024

tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

ART. 77
Responsabilità verso terzi⁴⁰

1. Gli amministratori, il Segretario e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, o un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal Segretario o dal dipendente si rivale agendo verso questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. La responsabilità personale dell'amministratore, del Segretario o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di Compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento. 4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

⁴⁰ Articolo modificato con deliberazione CC n. 20 del 30.07.2024

ART. 78
Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

CAPO V

Finanza e contabilità

ART. 79
Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune disciplina le proprie entrate con regolamento salvo, per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi.

ART. 80
Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili. Le entrate tributarie finanziano i servizi

pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.⁴¹

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

ART. 81

Amministrazione dei beni comunali

1. La compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune, da rivedersi annualmente, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio sono demandati ai responsabili della ragioneria e del patrimonio.
2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta comunale.
3. Al Segretario Comunale spetta il controllo sulla regolare tenuta degli inventari.⁴²

ART. 82

Bilancio comunale⁴³

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio di previsione redatto nel rispetto dei principi e degli schemi stabiliti

⁴¹ Comma modificato con deliberazione CC n. 20 del 30.07.2024

⁴² Comma modificato con deliberazione CC n. 20 del 30.07.2024

⁴³ Articolo modificato con deliberazione CC n. 20 del 30.07.2024

dall'ordinamento finanziario e contabile, deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dalla legge.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.
4. Su ogni proposta di deliberazione di Giunta Comunale e Consiglio Comunale devono essere acquisiti i pareri obbligatori di cui all'art. 49 T.U.O.E.L. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

ART. 83 **Rendiconto della gestione**

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro la scadenza prevista dalla legge.⁴⁴
3. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione dell'organo di revisione.

ART. 84 **Attività contrattuale**

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi; alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate e alle locazioni;

⁴⁴ Comma modificato con deliberazione CC n. 20 del 30.07.2024

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto la forma e le clausole ritenute essenziali nonché, le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

ART. 85

Organo di Revisione economico-finanziaria⁴⁵

1. Il Consiglio comunale elegge l'organo di revisione dei conti secondo i termini stabiliti dalla legge.
2. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3. L'organo di revisione collabora con il Consiglio comunale, nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne risponde immediatamente al Consiglio.

⁴⁵ Articolo modificato con deliberazione CC n. 20 del 30.07.2024

6. L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
7. Il Regolamento di contabilità indica le funzioni affidate all'organo di revisione in aggiunta a quelle stabilite dalla legge.

ART. 86
Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
 - a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente entro tre giorni;
 - c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate, di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

ART. 87
Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.

2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'assessore competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il collegio dei revisori.

TITOLO VI

Disposizioni diverse

ART. 88

Iniziative per il mutamento delle circoscrizioni provinciali.

1. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art.133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla regione.
2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

ART. 89

Delega di funzioni alla comunità montana

1. Il Consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può delegare alla comunità montana l'esercizio di funzioni del Comune.
2. Il Comune, nel caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e di controllo.

ART. 90

Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di *legge* ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell'art.16, commi 1-4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni.⁴⁶
2. [abrogato].⁴⁷

ART. 91

Revisione dello statuto

⁴⁶ Comma modificato con deliberazione CC n. 20 del 30.07.2024

⁴⁷ Comma abrogato con deliberazione CC n. 20 del 30.07.2024

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto Comunale sono approvate dal Consiglio Comunale con le modalità di cui all'art. 6 del T.U.O.E.L.⁴⁸

⁴⁸ Comma modificato con deliberazione CC n. 20 del 30.07.2024